

## GAGLIANO DEL CAPO

### Verbale n. 23 del 10/12/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 ( Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), che fissa le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di sostenibilità.

L'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 da effettuarsi entro il 30 settembre 2017

L'articolo 20 del TUSP IL quale prevede in seno alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa a disposizione o liquidazione o cessione.

#### Considerato:

- che il Testo unico prevede che una volta effettuata la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette ed indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- che, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 29 settembre 2017 con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate in data 23 settembre 2016 non prevedeva misure di razionalizzazione in quanto le due società partecipate G.A.L. Capo di Leuca s.r.l. e la società G.AL. Capo di Leuca società consortile a responsabilità limitata sono state costituite in attuazione dell'art.34 del Regolamento CE N. 1303/2013.
- Che richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/06/2021, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;
- Risulta necessario provvedere alla ricognizione anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP

**VERIFICHE**

Dalla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 allegata dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istituito dai servizi ed uffici comunali competenti

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 118/2011

preso atto dei pareri espressi dal responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Esprime

**parere Favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'organo di revisione

Dott. Bramato Marcello

